SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1995.

Integrazione della delega di funzioni al Ministro del bilancio e della programmazione economica dott. Rainer Masera, incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1995 con il quale il Ministro del bilancio e della programmazione economica dott. Rainer Masera è stato delegato all'esercizio di funzioni in materia di coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

Ritenuta l'opportunità di integrare la predetta delega di funzioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1995, è così integrato:

«*m)* al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni pubbliche competenti per settore e, d'intesa con esse, alla consultazione degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana;

n) al coordinamento dei programmi che prevedono interventi di carattere transnazionale ed interregionale, nonché delle attività intese all'elaborazione delle strategie di sviluppo e dell'assetto futuro del territorio dell'Unione europea connesse al programma comunitario "Europa 2000", non rientranti nelle competenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri di settore.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1995

Il Presidente: DINI

95A0748

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 gennaio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorcoop - Società cooperativa a r.l., in Roseto degli Abruzzi, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 dicembre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa Consorcoop - Società cooperativa a r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Consorcoop - Società cooperativa a r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita per rogito notaio Giovanni Di Gianvito, rep. n. 101782, in data 25 luglio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Salvatore Carlo, nato ad Ortona il 1° aprile 1949, residente a Chieti in via E. Ianni, 169/R;

dott. Roberto Giuseppe Salvucci, nato a Manhattan (USA) il 19 marzo 1948 e con studio in Napoli alla via Cervantes n. 55/27;

dott.ssa Adriana Maria Moroni, nata ad Arluno (Milano) il 13 gennaio 1948 ed ivi residente in via 11 Febbraio n. 19,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Ministro: MASTELLA

95A0641

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 novembre 1994.

Attuazione della direttiva 94/40/CE della Commissione, recante modifica alla direttiva 87/153 del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernenti la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, con il quale è stata recepita anche la direttiva 87/153/CEE del Consiglio relativa alle linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 94/40/CE della Commissione, che stabilisce le nuove linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali, completandole con i criteri di valutazione per l'esame delle domande di ammissione degli enzimi e dei microrganismi come additivi e modificando, quindi, la direttiva 87/153/CEE;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria, nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze scientifiche e tecniche;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, *sub u),* della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 4

ALLEGATO

LINEE DIRETTRICI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ADDITIVI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

CONSIDERAZIONI GENERALI

Le presenti linee direttrici rappresentano una guida per la costituzione dei fascicoli concernenti le sostanze potenzialmente ammissibili come additivi negli alimenti per animali. Tali fascicoli devono permettere di valutare gli additivi in base alle conoscenze del momento e di accertare che essi rispondano ai principi fondamentali cui è subordinata la loro ammissione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/524/CEE.

Tutti gli studi indicati in questo documento concernente le linee direttrici e, del caso, anche informazioni supplementari potranno essere richiesti. In linea di massima, dovranno essere forniti i risultati degli studi intesi a stabilire l'identità, le condizioni di impiego, le proprietà fisico-chimiche, i metodi di controllo e l'efficacia dell'additivo nonché il suo metabolismo e i suoi effetti biologici e tossicologici sulle specie bersaglio. Se l'additivo è destinato a una particolare categoria di animali appartenenti a una data specie, gli studi devono essere effettuati su questa categoria bersaglio. Gli studi necessari alla valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente dipenderanno essenzialmente dalla natura dell'additivo e dalle circostanze del suo impiego. Sotto questo profilo, non prevarrà alcuna regola rigorosa.

Non sarà sempre necessario sottoporre gli additivi destinati esclusivamente agli alimenti per animali domestici ad un complesso di prove tanto complete sulla tossicità cronica, sulle proprietà mutagene e cancerogene quanto quelle imposte per gli additivi destinati all'alimentazione degli animali da reddito, da cui vengono ottenuti prodotti destinati al consumo umano. Per determinare la tossicità cronica sono generalmente sufficienti studi della durata di un anno effettuati su due specie bersaglio oppure su una specie bersaglio e il ratto. In genere si può fare a meno di procedere a studi sulle proprietà mutagene e cancerogene quando non vi sia alcuna indicazione di mutazioni, in base alla composizione chimica, alle esperienze nell'utilizzazione o altro. Si può soprassedere alla determinazione dei residui nel caso degli animali familiari.

È di fondamentale importanza conoscere il metabolismo dell'additivo nell'organismo degli animali da reddito nonché i residui e la relativa biodisponibilità. Questa conoscenza deve consentire di stabilire in special modo la portata degli studi tossicologici da effettuare su animali da laboratorio al fine di valutare gli eventuali rischi per il consumatore. Questa valutazione non potrà in alcun caso basarsi su dati limitati all'azione diretta dell'additivo sull'animale da laboratorio. Questi non permetterebbero di ottenere alcuna informazione specifica sugli effetti reali dei residui del metabolismo nelle specie alle quali è destinato l'additivo.

Qualsiasi domanda di autorizzazione di un additivo o di un nuovo impiego di un additivo dovrà essere accompagnata da un fascicolo nel quale devono figurare relazioni particolareggiate, presentate nell'ordine e secondo la numerazione proposta nelle presenti linee direttrici. La mancanza nel fascicolo di uno qualsiasi degli esami previsti dovrà essere motivata. Le pubblicazioni citate a titolo di riferimento saranno allegate al fascicolo. Le relazioni concernenti le sperimentazioni devono includere il programma, il numero di riferimento, la data dell'inizio e della fine della sperimentazione, la descrizione particolareggiata delle prove, i loro risultati e effetti nonché il nome, l'indirizzo e la firma del responsabile dello studio. Ogni partita di alimenti utilizzati negli studi sperimentali deve essere analizzata con un metodo adeguato per rilevarne la concentrazione di principi attivi e deve essere presentata una relazione contenente i relativi risultati. La relazione deve inoltre indicare i singoli dosaggi determinati in ciascuno studio sperimentale, le date corrispondenti, il nome, l'indirizzo e la firma della persona responsabile dei controlli. Inoltre, alle relazioni dev'essere allegato un certificato, redatto dai laboratori che hanno effettuato gli esperimenti, in cui sia specificato che le prove sono state condotte secondo i principi di buona prassi di laboratorio, conformemente alle disposizioni della direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche ([1]).

Per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche dovranno essere utilizzati i metodi stabiliti dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ([2]), modificata da ultimo dalla direttiva 93/105/CE della Commissione ([3]), o altri metodi internazionalmente riconosciuti negli ambienti scientifici. L'impiego di altri metodi dovrà essere giustificato.

([1]) GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 29.
([2]) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
([3]) GU n. L 294 del 30. 11. 1993, pag. 21.

In ogni fascicolo figurerà un riassunto adeguato. Ai fascicoli concernenti gli antibiotici, i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose, i fattori di crescita, i microorganismi e/o i preparati enzimatici, sarà inoltre necessario allegare una monografia conforme al modello che figura nel capitolo V e tale da consentire di identificare e caratterizzare l'additivo considerato, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 70/524/CEE.

In queste linee direttrici, il termine «additivo» si riferisce ai principi attivi o alle preparazioni contenenti principi attivi, nello stato in cui questi ultimi saranno incorporati nelle premiscele e negli alimenti per animali. Un principio attivo può essere costituito da una sostanza chimicamente specificata, da un microorganismo o da un preparato enzimatico.

Per «sostanze chimicamente specificate» si intendono qui sostanze chimiche di cui è stata concordata la denominazione chimica secondo la nomenclatura IUPAC.

Qualsiasi modifica del procedimento di fabbricazione, della composizione di un additivo, delle condizioni e dei settori d'impiego del medesimo dovrà essere notificata con sollecitudine alla Commissione dallo Stato membro che le ha presentato il fascicolo. Potrà inoltre essere richiesta la presentazione di un'opportuna documentazione per una nuova valutazione. Queste condizioni dovranno essere rispettate in special modo per i prodotti ricavati da microorganismi di cui sia stato modificato il patrimonio genetico o da mutanti naturali.

SOMMARIO

CAPITOLO I

RIEPILOGO DEI DATI DEL FASCICOLO

CAPITOLO II

IDENTITÀ, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI D'IMPIEGO DELL'ADDITIVO — METODI DI CONTROLLO

1. Identità dell'additivo

1.1. *Denominazioni commerciali previste per la commercializzazione.*

1.2. Tipo di additivo in base all'azione principale.

1.3. Composizione qualitativa e quantitativa (principio attivo, altri componenti, impurità).

1.4. Stato fisico, dimensione delle particelle.

1.5. Procedimento di fabbricazione. Eventuali trattamenti specifici.

N.B. Se il principio attivo è costituito da una miscela di vari componenti attivi ciascuno dei quali chiaramente definibile, occorre descrivere separatamente i principali componenti e indicare le loro proporzioni nella miscela.

2. Specificazioni concernenti il principio attivo

2.1. Per le *sostanze chimicamente specificate*: denominazione generica, denominazione chimica secondo la nomenclatura IUPAC, altre denominazioni generiche ed abbreviazioni internazionali. Numero CAS (Chemical Abstracts Service Number).

Per i microorganismi: denominazione o descrizione tassonomica secondo i codici internazionali di nomenclatura. Possono essere utilizzati anche altri manuali di sistematica riconosciuti internazionalmente ([1]).

Per i preparati enzimatici: denominazione secondo le principali attività enzimatiche come descritte dalle nomenclature IUB/IUPAC e dai numeri EINECS/CAS.

2.2. Formula grezza e formula di struttura, peso molecolare. Se si tratta di prodotti di fermentazione, composizione qualitativa e quantitativa dei principali elementi.

Per i microorganismi: nome e luogo della raccolta delle colture (una delle quali possibilmente nella CE), luogo e numero di deposito del ceppo, modificazione genetica e tutte le proprietà atte alla sua identificazione. Inoltre: origine, opportune caratteristiche morfologiche e fisiologiche, fasi di sviluppo, eventuali fattori rilevanti per la sua attività biologica (come additivo) ed altri elementi genetici di identificazione. Numero di colonie formanti unità (CFU) per grammo.

Per i preparati enzimatici: origine biologica (nel caso di origine microbica: nome e luogo della raccolta delle colture, una delle quali possibilmente nella CE, in cui è depositata la fonte microbica e il numero di deposito della stessa, la modificazione genetica e tutte le proprietà atte alla sua identificazione, ivi incluso il supporto genetico), attività nei confronti dei pertinenti substrati del modello chimicamente puro, altre caratteristiche fisico-chimiche.

2.3. *Grado di purezza*

Composizione qualitativa e quantitativa delle impurità.

Per i microorganismi: stabilità genetica e purezza dei ceppi coltivati.

Per i preparati enzimatici:

- purezza, mediante controllo del livello dei microorganismi contaminanti, metalli pesanti, assenza di tossine derivate dall'organismo d'origine (micotossine), evidenziati con metodo adeguato;
- assenza di attività antimicrobica a livello della concentrazione negli alimenti determinata secondo un metodo adeguato;
- composizione dei componenti non enzimatici (soprattutto i solidi organici totali, TOS) ([2]).

2.4. *Proprietà specifiche*

Per le sostanze chimicamente specificate: proprietà elettrostatiche, punto di fusione, punto di ebollizione, temperatura di decomposizione, densità, tensione di vapore, solubilità nell'acqua e nei solventi organici, spettri di massa e di assorbimento e altre proprietà fisiche pertinenti.

([1]) Ad esempio: Bergey's « Manual of Systematic Bacteriology », « The Yeats, a taxonomic study » di Lodder e Kreger van Rij; « Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi » di Hawksworth, Sutton e Ainsworth; « The Genus Aspergillus » di Raper e Fennell.

([2]) TOS (%) = 100 — (% di ceneri + % di acqua + % di diluenti e/o additivi e ingredienti).

Per i microorganismi: proprietà specifiche per quanto riguarda l'identificazione e l'impiego proposto (ad esempio, forma vegetativa o trasformata in spore, CFU/g).

Per i preparati enzimatici: valori di pH ottimali, temperature ottimali e altre proprietà pertinenti.

2.5. *Procedimenti di fabbricazione e di purificazione; terreni utilizzati*

Variazione della composizione dei lotti nel corso della produzione.

3. **Proprietà fisico-chimiche, tecnologiche e biologiche dell'additivo**

3.1. Stabilità (per i microorganismi: perdita di attività biologica, ad esempio vitalità) rispetto alle condizioni ambientali (luce, temperatura pH, umidità e ossigeno). Durata di conservazione.

3.2. Stabilità (per i microorganismi: perdita di attività biologica, ad esempio vitalità) durante la preparazione le premiscele e di alimenti; in particolare, stabilità rispetto al calore, alla pressione e all'umidità. Eventuali prodotti di decomposizione.

3.3. Stabilità (per i microorganismi: perdita di attività biologica, ad esempio vitalità) durante la conservazione delle premiscele e degli alimenti. Durata di conservazione.

Per i preparati enzimatici: particolari sulla presenza imprevista di prodotti di reazioni formatisi o per reazione enzimatica o per reazione chimica del preparato enzimatico con costituenti dei mangimi oppure per degradazione della preparazione enzimatica durante la conservazione del mangime.

3.4. Altre proprietà fisico-chimiche, tecnologiche o biologiche quali, ad esempio, attitudine all'omogeneizzazione nelle premiscele e negli alimenti, proprietà circa la formazione di polveri nonché, per quanto riguarda i microorganismi e/o i preparati enzimatici, valutazione della resistenza a degradazione o perdita di attività biologica nel tubo digerente o da parte di sistemi di simulazione in vitro.

3.5. Incompatibilità o interazioni fisico-chimiche o biologiche (ad esempio, con alimenti, con altri additivi autorizzati o con prodotti medicinali).

4. **Condizioni di impiego dell'additivo**

4.1. Impieghi proposti nell'alimentazione animale (specie o categoria animale, tipo di alimento per animali, periodi di utilizzazione e di sospensione della somministrazione, ecc.).

4.2. *Controindicazioni.*

4.3. Dosaggio proposto nelle premiscele e negli alimenti espresso in:

- percentuale ponderale del principio attivo per le premiscele e in mg/kg per gli alimenti, nel caso di sostanze chimicamente specificate,
- adeguate unità di attività biologica come, ad esempio, CFU per grammo di prodotto per i microorganismi oppure in adeguate unità di attività per preparati enzimatici.

4.4. Altri impieghi noti del principio attivo o del preparato (ad esempio, nei prodotti alimentari, in medicina umana o veterinaria, in agricoltura e nell'industria). Per ogni impiego occorre indicare le denominazioni commerciali, le indicazioni e le controindicazioni del prodotto.

4.5. Se necessario, misure di prevenzione dei rischi e mezzi di protezione durante la fabbricazione e la manipolazione.

5. **Metodi di controllo.**

5.1. Descrizione dei metodi utilizzati per stabilire i criteri enunciati ai punti 1.3, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 4.3.

5.2. Descrizione dei metodi di analisi qualitativa e quantitativa per il controllo ordinario dell'additivo nelle premiscele e negli alimenti.

5.3. Descrizione dei metodi di analisi qualitativa e quantitativa per l'individuazione dei residui degli additivi nei prodotti di origine animale.

N.B. La descrizione di questi metodi e i risultati saranno accompagnati da indicazioni sui tassi di recupero, sulla specificità, sulla sensibilità, sui limiti di rivelabilità, sulle eventuali interferenze, sulla riproducibilità e sui metodi di prelievo dei campioni. Dovranno inoltre essere indicati i campioni di riferimento del preparato e del principio attivo.

Per i microorganismi, indicare i metodi di rivelazione, di conteggio e di identificazione nonché i marcatori.

CAPITOLO III

STUDI SULL'EFFICACIA DELL'ADDITIVO

1. **Studi concernenti il miglioramento delle caratteristiche degli alimenti per animali**

Questi studi riguardano gli additivi tecnologici come gli antiossidanti, i conservativi, i leganti, gli emulsionanti, gli stabilizzanti e i gelificanti, ecc., destinati a migliorare o a stabilizzare le caratteristiche delle premiscele e dei mangimi. Certi microorganismi e/o preparati enzimatici possono essere considerati additivi tecnologici se essi migliorano importanti caratteristiche alimentari.

Occorre dimostrare l'efficacia dell'additivo mediante criteri opportuni nelle condizioni d'impiego previste, in confronto a mangimi senza additivi ed, eventualmente, a mangimi contenenti additivi tecnologici di efficacia nota.

Per ogni studio occorrerà indicare la natura esatta dei principi attivi, dei preparati, delle premiscele e dei mangimi esaminati, il numero di riferimento dei lotti, la concentrazione dei principi attivi nelle premiscele e nei mangimi, le condizioni delle prove (ad esempio, temperatura ed umidità) nonché le date e la durata delle prove, gli effetti contrari e negativi riscontrati nel corso delle prove.

2. **Studi concernenti gli effetti sulla produzione animale**

Questi studi riguardano gli additivi zootecnici che hanno effetti sulla produzione animale. Gli studi indicati qui di seguito, ivi inclusi quelli sul rapporto dose/risposta, dovranno essere effettuati su ciascuna specie bersaglio facendo una comparazione con gruppi di animali di riferimento ed eventualmente con gruppi di animali alimentati con prodotti contenenti additivi di efficacia nota.

Se il principio attivo è una miscela di componenti attivi, occorre motivare la presenza di ciascun componente.

2.1. Per i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose è di primaria importanza porre in evidenza gli effetti specifici e, in particolare, le proprietà profilattiche (ad esempio, la morbilità, il conteggio delle oocisti e il quadro delle lesioni). Inoltre possono essere aggiunte informazioni concernenti gli effetti sull'efficacia alimentare, sulla crescita degli animali nonché sulla quantità commercializzabile e sulla qualità della produzione animale.

2.2. Per altri additivi zootecnici (ivi inclusi, se del caso, i microorganismi e/o i preparati enzimatici) occorre fornire informazioni circa gli effetti sull'efficacia nutrizionale, sulla crescita degli animali, sulle caratteristiche e sulla resa dei prodotti animali, sul benessere degli animali e su altri parametri che hanno un'influenza positiva sulla produzione animale.

2.3. *Condizioni sperimentali*

Descrivere dettagliatamente e singolarmente le prove effettuate e i relativi risultati ottenuti. Riportare la valutazione statistica e i metodi impiegati. Fornire inoltre le seguenti informazioni:

2.3.1. specie, razza, età e sesso degli animali e metodo di identificazione dei medesimi;

2.3.2. numero di gruppi sottoposti a prova e dei gruppi di riferimento; numero di animali di ciascun gruppo; per entrambi i sessi dovrà essere scelto un numero statisticamente sufficiente di animali;

2.3.3. concentrazione del principio attivo (e delle eventuali sostanze utilizzate per comparazione) nei mangimi, ottenuta mediante analisi di controllo, con l'adeguato metodo riconosciuto; numero di riferimento dei lotti; composizione nutrizionale della razione giornaliera in termini qualitativi e quantitativi;

2.3.4. luogo di ciascuna prova; stato sanitario degli animali, condizioni fisiologiche, di alimentazione e di allevamento secondo le pratiche in uso nella Comunità; controllo dell'alimentazione e misure prese per evitare la contaminazione dei gruppi di riferimento durante gli esperimenti (soprattutto, per quanto riguarda i microorganismi, tramite contaminazione crociata degli alimenti dovuta a microorganismi);

2.3.5. date e durata esatta delle prove; date e natura degli esami effettuati;

2.3.6. effetti contrari e altri inconvenienti verificatisi nel corso delle prove ed il momento della loro comparsa.

3. **Studi sulla qualità dei prodotti di origine animale**

Studi delle proprietà organolettiche, nutrizionali, igieniche e tecnologiche dei prodotti ottenuti da animali alimentati con mangimi contenenti l'additivo.

CAPITOLO IV

STUDI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELL'IMPIEGO DELL'ADDITIVO

Gli studi elencati in questo capitolo sono destinati a valutare:

— la sicurezza dell'impiego dell'additivo per le specie bersaglio;

— i rischi di inalazione o da altro contatto con mucose, occhi o pelle per le persone che dovranno manipolare l'additivo tal quale o incorporato nelle premiscele o negli alimenti;

— i rischi per il consumatore che possono derivare dal consumo di prodotti alimentari contenenti residui dell'additivo o suoi metaboliti;

— i rischi di inquinamento dell'ambiente o di persistenza in esso dovuti all'additivo stesso o ai prodotti da esso derivati ed escreti dagli animali;

— gli eventuali rischi per le specie non bersaglio.

Questi studi saranno obbligatori in tutto o in parte, in funzione della natura dell'additivo e delle condizioni d'impiego proposte.

Di norma, i microorganismi e/o i preparati enzimatici devono essere o essere ottenuti da microorganismi non patogeni e non tossigeni per le specie bersaglio e/o per l'uomo nelle condizioni previste di utilizzazione.

Nel caso di microorganismi e/o preparati enzimatici devono essere eseguiti test adeguati sulla sicurezza oppure dev'essere presentata una documentazione soddisfacente sulle precauzioni che vengono prese ai fini della sicurezza. Per i microorganismi dev'essere eseguita almeno una prova di tolleranza sulle specie bersaglio.

Per gli enzimi ottenuti da parti commestibili di animali o di piante non sono necessarie normalmente prove tossicologiche; per certe parti che generalmente non vengono considerate come rientranti di norma nella dieta, possono essere necessarie prove tossicologiche.

Se il principio attivo è chimicamente specificato la conoscenza del suo metabolismo nelle varie specie bersaglio nonché della composizione e della biodisponibilità dei suoi residui tissutali sarà di fondamentale importanza per definire la portata degli studi sugli animali da laboratorio che sono necessari per valutare i rischi per il consumatore. Inoltre, la conoscenza della composizione e delle proprietà fisico-chimiche e biologiche dei prodotti escreti provenienti dall'additivo sarà indispensabile per stabilire l'entità e l'estensione degli studi destinati a valutare i rischi di inquinamento o di persistenza nell'ambiente.

1. Studi sulle specie bersaglio

1.1. *Studi tossicologici dell'additivo.*

Prove di tolleranza.

Studio degli effetti biologici, tossicologici, macro e microscopici. Determinazione del margine di sicurezza fra la dose massima proposta e la dose che provoca effetti contrari. Qualora sia dimostrato che quest'ultima supera ampiamente la dose massima proposta, si potrà indicare un valore minimo o approssimativo del margine di sicurezza.

1.2. *Studi microbiologici dell'additivo*

1.2.1. Se il principio attivo è chimicamente specificato e presenta attività antimicrobica al livello delle concentrazioni utilizzate negli alimenti, occorre presentare studi dello spettro d'azione antibatterica dell'additivo tramite accertamento della concentrazione minima di inibizione (MIC) in specie batteriche patogene e non patogene Gram-negative e Gram-positive.

1.2.2. Studi della resistenza crociata ad antibiotici terapeutici tramite accertamento della concentrazione minima di inibizione in mutanti prodotti in vitro che presentano resistenza cromosomica all'additivo. Nel caso di microorganismi resistenti ad antibiotici terapeutici, deve essere specificato il supporto genetico di tale resistenza.

1.2.3. Studi volti ad accertare se l'additivo è in grado di selezionare fattori di resistenza. Questi studi vanno svolti in condizioni naturali sulle specie animali cui l'additivo è in primo luogo destinato. Va inoltre accertato se i fattori di resistenza eventualmente rilevati hanno una resistenza multipla e se sono trasmissibili.

1.2.4. Studi volti a determinare l'effetto dell'additivo:

— sulla microflora del tratto digestivo;

— sulla colonizzazione del tratto digestivo, qualora sia un microorganismo o una miscela di più ceppi di microorganismi;

— sul riassorbimento o sull'escrezione di microorganismi patogeni, qualora il principio attivo presenti attività antimicrobica.

1.2.5. Se il principio attivo presenta un'azione antimicrobica, studi sul campo volti a controllare la percentuale di batteri resistenti all'additivo. Questi studi vanno svolti ad intervalli abbastanza lunghi, prima, durante e dopo (un mese) la somministrazione dell'additivo.

1.2.6. Se il principio attivo è un microorganismo, occorre determinare se è resistente ad antibiotici.

1.2.7. Se il principio attivo (ad esempio preparati enzimatici) è ottenuto da microorganismi occorre determinare il livello dell'organismo produttore vitale.

1.2.8. Se l'additivo è costituito da o contiene un microorganismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, punti 1) e 2) della direttiva 90/220/CEE, occorre presentare quanto segue:

— copia di ogni consenso scritto delle autorità competenti per l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi di ricerca e sviluppo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 90/220/CEE, unitamente alla sintesi della notifica di cui all'articolo 9 della suddetta direttiva, conforme al modello di cui alla decisione 91/596/CEE del Consiglio (¹);

— il fascicolo tecnico completo contenente le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 90/220/CEE *integrate, se del caso,* con dati che tengono conto della diversità dei luoghi di utilizzazione dell'additivo ed informazioni sui risultati ottenuti da emissioni per scopi di ricerca e sviluppo sugli ecosistemi su cui potrebbe influire l'utilizzazione dell'additivo nonché una valutazione dei rischi per la salute umana, degli animali e per l'ambiente connessi con gli OGM contenuti nel prodotto, ivi incluse informazioni, ottenute dalla fase di ricerca e sviluppo, sull'impatto dell'emissione per la salute umana e per l'ambiente;

— le condizioni di commercializzazione dell'additivo, ivi incluse le condizioni specifiche di utilizzazione e di manipolazione, nonché la proposta di etichettatura e di imballaggio che deve essere quanto meno conforme ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 90/220/CEE.

Se in base ad emissioni notificate ai sensi della parte B della direttiva 90/220/CEE o a motivi scientifici validi il responsabile del fascicolo ritiene che l'immissione sul mercato o l'utilizzazione dell'additivo non presenti rischi per la salute umana, degli animali e per l'ambiente, egli può proporre di derogare ad uno o più dei requisiti dell'allegato III, parte B.

Devono essere incluse informazioni sui dati o sui risultati di emissioni dello stesso OGM o della stessa combinazione di OGM notificate precedentemente o contestualmente e/o effettuate dal responsabile del fascicolo all'interno o al di fuori della Comunità.

Possono essere inoltre riportati dati o risultati relativi a notifiche presentate da altra persona purché quest'ultima ne abbia data autorizzazione scritta.

1.3. *Studi del metabolismo e dei residui* (²) (³) *(qualora il principio attivo sia chimicamente specificato)*

1.3.1. Studio del metabolismo:

— bilancio metabolico: tasso ed entità di assorbimento e di eliminazione del principio attivo;

— identificazione delle vie metaboliche e dei principali metaboliti;

— distribuzione ed escrezione (biliare, urinaria, fecale) dei metaboliti;

— se del caso, incidenza della microflora intestinale o ruminale, del ciclo enteroepatico, della ciecotrofia sul metabolismo.

1.3.2. Studi analitici dei residui: composizione qualitativa e quantitativa dei residui (principio attivo, metaboliti) nei vari prodotti animali all'equilibrio metabolico e in condizioni pratiche di impiego dell'additivo.

(¹) GU n. L 322 del 23. 11. 1991, pag. 1.
(²) Gli studi di cui ai punti 1.3.1, 1.3.3 e 1.3.4 verranno eseguiti utilizzando molecole marcate o applicando altri metodi adeguati; in ogni caso, occorrerà motivare la scelta del metodo applicato. La marcatura deve essere adeguata all'obiettivo perseguito.
(³) Se il principio attivo è ottenuto per fermentazione, questi studi devono essere estesi alle sostanze connesse ottenute dal processo di produzione.

1.3.3. Studio cinetico dei residui (dopo somministrazione ripetuta dell'additivo nelle condizioni d'impiego proposte): persistenza del principio attivo e dei principali metaboliti nei vari organi e tessuti dopo sospensione della somministrazione dell'alimento contenente l'additivo.

1.3.4. Studio della biodisponibilità dei residui nei prodotti di origine animale (cfr. 3.7).

1.3.5. Metodi di controllo: descrizione dei metodi di determinazione qualitativa e quantitativa utilizzati negli studi di cui ai punti da 1.3.1 a 1.3.4 con indicazione del tasso di recupero, della specificità e dei limiti di rivelazione. I metodi di analisi dei residui devono essere sufficientemente sensibili per consentire di rivelare i residui a livelli tossicologicamente trascurabili.

2. Studio sui residui escreti (qualora il principio attivo sia chimicamente specificato)

2.1. Natura e concentrazione dei residui derivati dall'additivo (principio attivo, metaboliti) negli escrementi.

2.2. Persistenza (emivita) e cinetica dell'eliminazione di questi residui nei liquami, nei letami e nelle lettiere.

2.3. *Effetti sulla metanogenesi.*

2.4. Degradazione, persistenza (emivita) e cinetica dell'eliminazione nei suoli (tipi di suoli differenti).

2.5. Effetti sulla fauna del suolo e sui processi microbici di trasformazione (ad esempio, decomposizione dei residui vegetali e animali).

2.6. Effetti sui vegetali terrestri (germinazione delle sementi, crescita delle piante e assorbimento da parte delle piante). Questi studi vanno effettuati in serra e all'aperto su varie specie vegetali.

2.7. Solubilità e stabilità nell'acqua dei prodotti derivati dall'additivo (principio attivo, metaboliti).

2.8. *Effetti sulla vita acquatica*

2.8.1. Effetti sulla flora (ad esempio Chlorella).

2.8.2. Tossicità sugli invertebrati (ad esempio, Daphnia magna).

2.8.3. Tossicità sui pesci (almeno due specie selvatiche fra quelle presenti nel territorio della Comunità).

3. Studi su animali da laboratorio

Questi studi dovranno essere effettuati sul principio attivo e sui suoi principali metaboliti o prodotti se questi sono pure presenti nei prodotti alimentari di origine animale e se sono biodisponibili. Per quanto possibile, si dovrà cercare di scegliere animali da laboratorio che prevedibilmente digeriscono e metabolizzano l'additivo in modo analogo all'uomo o alle specie bersaglio.

Occorrerà fornire una descrizione esauriente delle prove effettuate precisando le specie e i ceppi degli animali utilizzati, le dimensioni ed il numero dei gruppi sottoposti alla sperimentazione e dei gruppi di controllo, le dosi somministrate, la composizione del regime alimentare e i risultati delle analisi degli alimenti, le condizioni di allevamento, la durata esatta delle prove, le date dell'esecuzione delle varie prove e la mortalità. Dovranno essere descritti in modo particolareggiato gli eventi macroscopici patologici ed istopatologici osservati in tutti gli animali sottoposti alle prove nonché il momento dell'apparizione di tutte le lesioni patologiche. Tutti i risultati dovranno essere illustrati in modo dettagliato ed essere accompagnati da una valutazione statistica.

3.1. *Tossicità acuta (non pertinente per i microorganismi)*

3.1.1. Dovranno essere effettuati studi sulla tossicità acuta per via orale su due specie animali, una delle quali dovrà essere preferibilmente il ratto. La dose massima non dovrebbe superare 2 000 mg/kg di peso corporeo. Saranno riferiti gli esiti di osservazioni particolareggiate sugli effetti biologici nel corso di un periodo di almeno due settimane dopo l'ingestione. Questi studi non riguardano i preparati enzimatici.

3.1.2. Saranno effettuati studi sulla tossicità acuta per inalazione e sul potere irritante per la cute e, se necessario, per le mucose nonché sul potenziale allergogeno procedendo a prove adeguate che consentano di valutare gli eventuali rischi connessi con la manipolazione dell'additivo.

3.2. *Carattere mutageno*

3.2.1. Qualora il principio attivo sia chimicamente specificato.

Per identificare i principi attivi o i loro metaboliti o prodotti con proprietà mutagene si dovranno effettuare prove combinate e selettive di mutagenesi basate su differenti punti genetici terminali. Queste prove dovranno essere effettuate per l'attivazione metabolica in presenza e in assenza di un preparato microsomico di mammiferi.

Si raccomanda di procedere alla seguente serie di prove:

a) test di mutazione genetica in un sistema procariota,

b) test di mutazione genetica in un sistema eucariota in vitro o prova del recessivo letale collegato al sesso nella Drosophila melanogaster,

c) test di aberrazione cromosomica in vitro e in vivo.

La serie di prove indicate più sopra non implica tuttavia che altre prove, in particolaré prove in vivo, siano inadeguate o che altre prove ancora siano accettabili in via alternativa.

Dovranno comunque essere indicati i motivi della scelta di una determinata prova. Le prove dovranno essere effettuate conformemente alle procedure comprovate e consolidate. A seconda dei risultati ottenuti e tenuto conto dello spettro di tossicità della sostanza nonché del suo uso previsto, potranno essere opportuni altri ulteriori esami.

3.2.2. Per i preparati enzimatici ottenuti da microorganismi occorre, di norma, procedere ai seguenti test:

a) test di mutazione genetica nei batteri,

b) test di aberrazione cromosomica (preferibilmente in vitro).

Se possibile, il test tossicologico dev'essere effettuato su un lotto ottenuto dal prodotto finale di fermentazione purificato, prima dell'aggiunta di trasportatori, diluenti, o altre sostanze.

In generale le prove devono essere effettuate conformemente a *linee direttrici stabilite* [1] da parte di istituzioni internazionali riconosciute, sebbene potrebbero rivelarsi necessarie alcune variazioni dei protocolli rélativi alle prove standard a causa degli effetti prodotti, a livello cellulare, dalla natura proteica e/o dalle attività enzimatiche di certi preparati enzimatici, soprattutto nel caso di prove in vitro. Tali variazioni potranno essere accettabili se debitamente motivate.

Il sistema di test è concepito in modo da evidenziare reazioni tossiche imprecisate ed effetti genotossici. L'insieme dei dati ottenuti (specificazione delle caratteristiche generali e questa serie di test) consente di valutare il prodotto per la presenza di tossine specifiche ben note e di composti tossici non noti.

Il rapporto tossicologico dovrà essere corredato da una documentazione soddisfacente secondo cui le prove sono state eseguite sul materiale che costituisce la base del prodotto commerciale come indicato nel fascicolo.

3.3. *Aspetti farmacocinetici*

Qualora il principio attivo sia chimicamente specificato occorrerà procedere a studi del bilancio metabolico e all'identificazione dei metaboliti utilizzando molecole opportunamente marcate o applicando altre tecniche adeguate e dopo somministrazione di dosi singole e multiple del principio attivo per adeguati periodi di tempo. Gli studi del metabolismo devono comprendere quelli sugli aspetti farmacocinetici del principio attivo e dei principali metaboliti. Per la scelta della specie più adatta su cui effettuare le ricerche tossicologiche ulteriori si terrà conto delle differenze di metabolizzazione del principio attivo tra le varie specie.

3.4. *Tossicità subcronica*

Di norma, queste prove verranno effettuate su due specie animali, una delle quali sarà preferibilmente il ratto. La seconda specie potrà essere, in taluni casi, una specie bersaglio. La sostanza potrà essere somministrata per via orale e si dovrà inoltre definire il rapporto tra dose e risposta. La durata della prova su roditori dovrà essere di almeno novanta giorni.

In alcuni casi saranno auspicabili studi della durata di sei mesi - due anni su altri animali diversi dai roditori per stabilire la variazione di sensibilità di specie animali differenti nei confronti della sostanza.

Questi studi non riguardano i microorganismi; nel caso di preparati enzimatici ottenuti da microorganismi può essere sufficiente una prova di tossicità per via orale di novanta giorni su una specie di roditori.

3.5. *Tossicità cronica/potere cancerogeno*

Gli studi sulla tossicità cronica saranno effettuati su una specie appartenente all'ordine dei roditori (preferibilmente il ratto) mentre quelli sul potere cancerogeno saranno effettuati, di preferenza, su due specie di roditori. La sostanza sarà somministrata per via orale a differenti dosaggi. È inoltre possibile procedere ad uno studio associato sulla tossicità cronica e sul potere cancerogeno con esposizione in utero. La durata degli esperimenti sarà almeno di ventiquattro mesi nel ratto e di diciotto mesi nel topo. Se il test viene proseguito oltre i succitati periodi minimi, esso sarà considerato concluso quando il numero di animali sopravvissuti di ciascun gruppo, fatta eccezione per quello cui è stata somministrata la dose più elevata, sarà ridotto al 20 %.

---

[1] Quali:
- presentazione di una domanda di valutazione di un additivo alimentare ai fini della sua autorizzazione. 1989 (ISBN 92-826-0135-B)
- relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulle linee direttrici per la valutazione degli additivi alimentari ai fini della loro sicurezza. 1980. Decima serie (EUR 6892).

Esami completi clinico-chimici, ematologici e delle urine saranno effettuati ad intervalli appropriati nel corso del test. Dovranno inoltre essere effettuati esami completi macro e microscopici su tutti gli animali morti durante il test e su quelli sopravvissuti al termine dello stesso.

Questi studi non riguardano i microorganismi e i preparati enzimatici.

3.6. *Tossicità sulla funzione riproduttiva* (qualora il principio attivo sia chimicamente specificato)

Gli studi riguardanti la riproduzione saranno effettuati preferibilmente sul ratto e si estenderanno su almeno due generazioni in linea diretta; essi potranno essere associati a studi di embriotossicità, ivi compresa la teratogenesi. Dovranno essere osservati e descritti, con particolare attenzione, tutti i principali parametri concernenti la fertilità, la gestazione, il parto e i periodi perinatale e post-natale. Dovranno essere effettuati studi di teratogenesi su almeno due specie adeguate.

3.7. *Tossicologia dei metaboliti* (qualora il principio attivo sia chimicamente specificato)

Occorre fornire dati per poter calcolare la concentrazione di residui, quale base per una valutazione dei rischi per l'uomo.

Devono essere forniti dati di base per il calcolo del periodo proposto di sospensione della somministrazione. Gli studi indicati al punto 1.3.4 devono essere effettuati su animali da laboratorio.

3.8. *Altri studi specifici*

Potrà essere presentato qualsiasi altro studio specifico che fornisca informazioni supplementari utili ai fini della valutazione della sostanza in questione (ad esempio, studi di biodisponibilità, di neurotossicità o di immunotossicità).

CAPITOLO V

MODELLO DI MONOGRAFIA

1. **Identità dell'additivo**

1.1. *Denominazioni commerciali proposte.*

1.2. *Tipo di additivo in base alla sua funzione principale.*

1.3. *Composizione qualitativa e quantitativa (principio attivo, altri componenti, impurità).*

1.4. *Stato fisico, dimensione delle particelle.*

1.5. *Eventuale trattamento specifico di fabbricazione.*

N.B.: Se il principio attivo è una miscela di componenti attivi, ciascuno di essi deve essere chiaramente definibile, i principali componenti dovranno essere descritti separatamente e dovranno essere indicate le rispettive percentuali nella miscela.

2. **Specificazioni concernenti il principio attivo**

2.1. Per le sostanze chimicamente specificate: denominazione generica, denominazione chimica secondo la nomenclatura IUPAC, altre denominazioni generiche internazionali; abbreviazioni. Numero CAS (Chemical Abstacts Service Number).

Per i microorganismi: denominazione e descrizione tassonomica secondo i codici di nomenclatura internazionali. Possono essere utilizzati anche altri manuali di sistematica riconosciuti a livello internazionale [1].

Per i preparati enzimatici: denominazione in base alle principali attività enzimatiche descritte dalle nomenclature IUB/IUPAC e dai numeri EINECS/CAS.

2.2. Formula grezza e formula di struttura, peso molecolare. Se il principio attivo è un prodotto di fermentazione, composizione qualitativa e quantitativa dei principali componenti.

Per i microorganismi: nome e luogo di raccolta delle colture, una delle quali possibilmente nel territorio della Comunità, luogo e numero di deposito del ceppo, modificazione genetica e tutte le proprietà atte alla sua identificazione.

Per i preparati enzimatici: origine biologica (in caso di origine microbica: nome e luogo di raccolta delle colture, una delle quali possibilmente raccolta nella CE, luogo di deposito del ceppo e relativo numero di deposito, modificazione genetica nonché tutte le caratteristiche atte alla sua identificazione), attività nei confronti di pertinenti substrati modello chimicamente puri e altre caratteristiche fisico-chimiche.

2.3. *Grado di purezza*

Composizione qualitativa e quantitativa delle impurità.

Per i microorganismi: stabilità genetica e purezza dei ceppi coltivati.

Per i preparati enzimatici:

— purezza [mediante controllo del livello dei microorganismi contaminanti, metalli pesanti, assenza di tossine (micotossine) rilevanti per l'organismo d'origine evidenziati con metodo adeguato];

[1] Ad esempio *Bergey's Manual of Systematic Bacteriology.* « *The Yeasts, a taxonomic study* » di Lodder e Kreger van Rij; « *Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi* » di Hawksworth, Sutton e Ainsworth; « *The Genus Aspergillus* » di Raper e Fennell.

— assenza di attività antimicrobica a livello della concentrazione negli alimenti determinata secondo un metodo adeguato;

— composizione dei componenti non enzimatici (soprattutto i solidi organici totali TOS).

2.4. *Proprietà specifiche*

Per le sostanze chimicamente specificate: proprietà elettrostatiche, punto di fusione, punto di ebollizione, temperatura di decomposizione, densità, pressione di vapore, solubilità in acqua e in solventi organici, spettri di massa e di assorbimento ed altre proprietà fisiche pertinenti.

Per i microorganismi: proprietà atte all'identificazione e impiego proposto (ad esempio, forma vegetativa o trasformata in spore CFU/g).

Per i preparati enzimatici: valori di pH ottimali, temperature ottimali e altre proprietà adeguate.

3. **Proprietà fisico-chimiche, tecnologiche e biologiche dell'additivo**

3.1. Stabilità (per i microorganismi: perdita di attività biologica, ed esempio vitalità) rispetto alle condizioni ambientali quali, ad esempio luce, temperatura, pH, umidità e ossigeno. Durata di conservazione.

3.2. Stabilità (per i microorganismi: perdita di attività biologica, ad esempio vitalità) durante la preparazione di premiscele e di alimenti, in particolare rispetto al calore, alla pressione e all'umidità. Eventuali prodotti di decomposizione.

3.3. Stabilità (per i microorganismi: perdita di attività biologica, ad esempio vitalità) durante l'immagazzinamento di premiscele e di alimenti in condizioni determinate. Durata di conservazione.

3.4. Altre proprietà fisico-chimiche, tecnologiche o biologiche quali, ad esempio, attitudine all'omogeneizzazione nelle premiscele e negli alimenti, tendenza alla formazione di polveri; per i microorganismi e/o preparati enzimatici: valutazione della resistenza alla degradazione o perdita di attività biologica nel tubo digerente o da parte di sistemi di simulazione in vitro.

3.5. Incompatibilità o interazioni fisico-chimiche o biologiche (ad esempio con alimenti, altri additivi autorizzati o prodotti medicinali).

4. **Metodi di controllo**

4.1. Descrizione dei metodi applicati per determinare i criteri di cui ai punti 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 del presente capitolo.

4.2. Descrizione dei metodi analitici qualitativi e quantitativi di determinazione dei residui degli additivi nei prodotti di origine animale.

4.3. Se i succitati metodi sono stati pubblicati, occorre allegarne copia con indicazione dei riferimenti bibliografici.

5. **Proprietà biologiche dell'additivo**

5.1. Per i coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, occorre precisare i loro effetti profilattici (ad esempio, morbilità, conteggio delle oocisti e quadro delle lesioni).

5.2. Per gli additivi zootecnici diversi da quelli elencati al punto 5.1, ivi inclusi, se del caso, i microorganismi e/o i preparati enzimatici: precisazioni circa gli effetti sull'efficacia nutrizionale, sulla crescita degli animali, sulle caratteristiche e sulla resa dei prodotti di origine animale, sul benessere degli animali nonché altri parametri con incidenza positiva sulla produzione animale.

5.3. Eventuali controindicazioni o avvertenze, comprese le incompatibilità biologiche, con indicazioni delle relative motivazioni.

6. **Indicazione della qualità e della quantità dei residui eventuali rinvenuti nei prodotti di origine animale nelle condizioni di impiego previsto dell'additivo.**

7. **Altre caratteristiche per l'identificazione dell'additivo.**

95A0620

DECRETO 29 novembre 1994.

Attuazione della direttiva 94/17/CE della Commissione, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernenti la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera *e)*, della suindicata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, con il quale è stata recepita la direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo dal decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la direttiva 94/17/CE della Commissione, che modifica la direttiva 70/524/CEE, nella parte relativa agli allegati;

Considerato che può essere autorizzato l'impiego di alcuni additivi appartenenti ai gruppi degli agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti, delle sostanze coloranti, compresi i pigmenti e dei regolatori di acidità;

Considerato che può essere autorizzato provvisoriamente l'impiego di additivi appartenenti ai gruppi delle sostanze coloranti, compresi i pigmenti, degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti, degli enzimi e dei microrganismi;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria, nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

Sentita la Commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 ottobre 1994;

Visto l'art. 6, *sub u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 5

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati come segue

1 *Nell'allegato I*

1.1. Nella parte A « Antibiotici » alla voce E 713 « Tilosina », è aggiunta la seguente frase nella colonna « Altre disposizioni » « I tenori minimi e massimi riportati sono espressi in tilosina-base

1.2. Nella parte E « Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti » è aggiunta la voce seguente

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
« E 418	Gomma Gellan	Politetrasaccaride contenente glucosio acido glucuronico e ramnosio (2 : 1 : 1) prodotto da Pseudomonos elodea (ATCC 31466)	Cani e gatti	—	—	—	Unicamente alimenti in scatola »

1.3 Il testo della parte F « *Sostanze coloranti, compresi i pigmenti* » è *sostituito dal seguente*

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
	« F. Sostanze coloranti, compresi i pigmenti						
	1. Carotenoidi e xantofille:						
E 160 c	Capsantina	$C_{40}H_{58}O_3$	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—
E 160 e	Beta-apo-8'-carotenale	$C_{30}H_{40}O$	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—
E 160 f	Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico	$C_{32}H_{44}O_2$	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—
E 161 b	Luteina	$C_{40}H_{56}O_2$	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—
E 161 c	Criptoxantina	$C_{40}H_{56}O$	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—
E 161 g	Cantaxantina	$C_{40}H_{52}O_2$	a) Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—
				—	—		—

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
			b) Salmoni e trote	—	—	80	Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi. La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condizione che non superi 100 mg/kg di alimento completo.
			c) Cani, gatti e pesci ornamentali	—	—	—	-
E 161 h	Zeaxantina	$C_{40}H_{56}O_2$	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—
E 161 i	Citranaxantina	$C_{33}H_{44}O$	Galline ovaiole	—	—		—
E 161 j	Astaxantina	$C_{40}H_{52}O_4$	a) Salmoni e trote	—	—	100	Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi. La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condizione che non superi 100 mg/kg di alimento completo.
			b) Pesci ornamentali	—	—	—	—
	2. Altri coloranti:						
E 102	Tartrazina	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Pesci ornamentali	—	—	—	—
E 110	Giallo arancio S	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$					
E 124	Ponceau 4 R	$C_{20}H_{11}N_2O_{10}S_3Na_3$					
E 127	Eritrosina	$C_{20}H_6I_4O_5Na_2H_2O$					

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
E 131	Blu patentato V	Sale calcico dell'acido disulfonico dell'anidride dell'm-idrossitetra-etil-diamino trifenil-carbinolo	a) Tutte le specie o categorie di animali ad eccezione dei cani e dei gatti	—	—	—	Consentito negli alimenti per gli animali soltanto nei prodotti di trasformazione: i) cascami di prodotti alimentari; ii) cereali o farine di manioca denaturata; iii) altre materie di base denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione
			b) Cani e gatti	—	—	—	
E 132	*Indigotina*	$C_{16}H_8N_2O_8S_2Na_2$	pesci ornamentali	—	—	—	
E 141	Complesso rame-clorofilla	—	pesci ornamentali	—	—	—	
E 142	Verde acido brillante BS (verde lissamina)	Sale sodico dell'acido 4,4bis (dimetilammino) difenilmetilen-2-naftol-) 3,6-disolfonico	a) Tutte le specie o categorie di animali ad eccezione dei cani, gatti e pesci ornamentali	—	—	—	Consentito negli alimenti per gli animali soltanto nei prodotti di trasformazione: i) cascami di prodotti alimentari; ii) cereali o farine di manioca denaturata; iii) altre materie di base denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione
			b) Cani, gatti e pesci ornamentali	—	—	—	
E 153	Carbone vegetale	C	Pesci ornamentali	—	—	—	
E 160 B	Bixina	C..H..O.		—	—		

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
E 172	Ossido ferrico rosso	Fe_2O_3		—	—	—	
	3. Sostanze coloranti autorizzate dalle regolamentazioni comunitarie per colorare i prodotti alimentari, diverse dal blu patentato V e dal verde acido brillante BS	—	a) Tutte le specie o categorie di animali ad eccezione dei cani e dei gatti	—	—	—	Consentite negli alimenti per animali solo nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari, oppure ii) altre materie di base ad eccezione dei cereali e delle farine di manioca denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione
			b) Cani e gatti	—	—	—	—

14 Nella parte M «Regolatori d'acidità», sono aggiunte le seguenti voci:

Numero CE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animali o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
«E 525	Idrossido di potassio	—	Cani e gatti	—	—	—	—
E 526	Idrossido di calcio	—	Cani e gatti	—	—	—	—

2. Nell'allegato II

2.1 Nella parte F «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», è aggiunta la seguente voce

Numero CE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
«11	Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina	Biomassa concentrata del lievito Phaffia rhodozyma (CBS 116,94) ucciso, contenente almeno 2,5 g di astaxantina per kg di additivo	Salmoni, trote	—	—	100	Il tenore massimo riportato è espresso in astaxantina. Somministrazione autorizzata solo dopo i sei mesi d'età. La miscelazione dell'additivo con la cantaxantina è ammesso solo se la quantità totale di astaxantina e di cantaxantina non è superiore a 100 mg/kg di alimento completo	30. 11. 1994»

2.2. Nella parte L «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti» è aggiunta la seguente voce

Numero CE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
2	Natrolite-fonolite	Miscela naturale di alluminio-silicati alcalini e alcalino terrosi e di idrosilicati di alluminio, di natrolite (da 43 % a 46,5 %) e di feldspato	Tutte le specie di animali o categorie di animali	—	—	25 000	Tutti gli alimenti	30. 11. 1994»

2.3 *Sono aggiunti il gruppo e la posizione seguenti*

Numero CE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Attività minima	Attività massima	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					Unità di attività per kg di alimento completo			
	• N. Enzimi:							
1	3-fitasi (EC 3.1.3.8)	Preparazione di 3 fitasi prodotta dall'Aspergillus niger (CBS 114,94) avente un'attività minima di fitasi di 5 000 FTU/g per i preparati solidi e liquidi	Suino (tutte le catogorie di animali)	—	—	—	—	30. 11. 1994
			Gallina (tutte le categorie di animali)	—	—	—	—	30. 11. 1994 »

2.4 Sono aggiunti il gruppo e la posizione seguenti

Numero CE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	UFC/kg di alimento completo		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					Minimo	Massimo		
	• O. Microrganismi							
1	Bacillus cereus var. toyoi (CNCM 1-1012/ NCIB 40112)	Preparazione di Bacillus cereus var. toyoi contenente almeno 10^{10}CFU/g di additivo	Suinetti	2 mesi	10^9	10^9	—	30. 11. 1994
				4 mesi	$0,5 \times 10^9$	10^9	—	
			Suini	6 mesi	$0,2 \times 10^9$	10^9	—	30. 11. 1994
			Trote	—	10^9	2×10^9	—	30. 11. 1994

95A0621

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 1994.

Aggiornamento delle «note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i propri successivi provvedimenti 17 gennaio 1994, 28 febbraio 1994, 31 marzo 1994, 18 aprile 1994 e 26 luglio 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 dl 20 gennaio 1994, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1994, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali;

Visto, in particolare, il proprio provvedimento 18 aprile 1994 con il quale si è provveduto ad aggiornare le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Visto il proprio provvedimento 26 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1994, con il quale è stata prorogata al 31 dicembre la possibilità di dispensazione, in regime di Servizio sanitario nazionale, delle specialità medicinali elencate nella nota 37, da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al testo delle note riportate nel predetto provvedimento del 18 aprile u.s., e di prorogare al 31 marzo la possibilità di dispensazione in farmacia delle specialità medicinali elencate nella nota 37;

Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 14, 21 e 28 novembre u.s.;

Dispone:

Art. 1.

Alle «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate a norma dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» riportate nell'allegato 1 al provvedimento 18 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i testi delle note numeri 2, 51 e 52 sono sostituiti dai testi riportati nell'allegato 1 al presente provvedimento;

b) sono aggiunte le note 59, 60, 61, 62 e 63, parimenti riportate nell'allegato 1.

Art. 2.

Fino al 31 marzo 1995, le specialità medicinali elencate nella nota 37 dell'allegato al provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, possono essere dispensate, in regime di Servizio sanitario nazionale, dalle farmacie aperte al pubblico, in alternativa alla dispensazione da parte delle strutture pubbliche.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1994

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione unica del farmaco
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 25

ALLEGATO 1

NOTE RELATIVE ALLA PRESCRIZIONE E MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE CONFEZIONI RICLASSIFICATE A NORMA DELL'ART. 8, COMMA 10, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537.

A) TESTI SOSTITUTIVI DI QUELLI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO 18 APRILE 1994

(2) *Classe B:* limitatamente alle indicazioni: «Epatopatie croniche con colestasi; calcolosi colesteriniche».

Le epatopatie croniche con colestasi comprendono le cirrosi biliari primitive e secondarie, la colangite sclerosante primitiva e altre forme infiammatorie croniche del fegato (per esempio epatite cronica virale, epatite cronica alcolica), caratterizzate da ittero o subittero e/o bilirubinemia diretta maggiore di 2 mg/dl e/o aumento dei sali biliari, delle fosfatasi alcaline e delle gamma-glutamiltranspeptidasi.

La calcolosi colesterinica potenzialmente trattabile con acidi biliari è caratterizzata da calcoli singoli o multipli di colesterolo puro, di dimensioni minori di 2 cm con almeno due delle seguenti caratteristiche, in presenza di colecisti funzionante:

1) radiotrasparenza alla radiografia diretta dell'addome;

2) galleggiamento sulla bile in corso di colecistografia orale;

3) assenza di calcificazioni significative alla tomografia assiale computerizzata.

Principio attivo: *acido ursodesossicolico.*

Specialità: *Biliepar, Desoxil, Deursil, Litoff, Litursol, Lyeton, Urdes, Ursacol, Ursilon, Ursobil, Ursodamor, Ursodiol, Ursofalk, Ursoflor, Ursolisin, Urson.*

Principio attivo: *acido chenoursodesossicolico.*

Specialità: *Bilenor, Litobile.*

Principio attivo: *acido tauroursodesossicolico.*

Specialità: *Tauro, Taursol, Tudcabil.*

(51) *Classe A:* limitatamente alle indicazioni: «Carcinoma della mammella e della prostata; endometriosi. Pubertà precoce, su indicazione di centri specialistici di auxologia ed endocrinologia». Registro U.S.L.

Principio attivo: *goserelina.*

Specialità: *Zoladex.*

Principio attivo: *leuprorelina.*

Specialità: *Enantone Depot.*

Principio attivo: triptorelina.

Specialità: *Decapeptyl.*

(52) *Classe A:* limitatamente alle indicazioni: «Epatite cronica attiva B, C e D; carcinoma renale; leucemia e cellule capellute». Registro U.S.L.

Principio attivo: *interferon alfa naturale (n-1).*

Specialità: *Humoferon, Wellferon.*

B) NOTE AGGIUNTIVE

(59) *Classe A:* limitatamente all'indicazione: «Encefalopatia porto-sistemica in corso di cirrosi epatica». Registro U.S.L.

Principio attivo: *Lattulosio.*

Specialità: *Biolac EPS, Dia Colon EPS, Epalfen EPS, Laevolac EPS, Normase EPS, Osmolac EPS, Lis EPS, Sintolatt EPS.*

Principio attivo: *Lattitolo.*

Specialità: *Portolac EPS.*

(60) *Classe A:* limitatamente all'indicazione: «Terapia di seconda istanza nel carcinoma ovarico» (ricaduta o refrattarietà alla chemioterapia di prima istanza).

Principio attivo: *Paclitaxel.*

Specialità: *Taxol.*

(61) *Classe A:* limitatamente alle indicazioni: «Epatite cronica B, C e D; carcinoma renale; leucemia a cellule capellute». Registro U.S.L.

Il trattamento con l'Inteferone Alfa naturale leucocitario n-3 si giustifica solo in presenza di inefficacia documentata e/o intolleranza agli Interferoni Alfa ricombinanti 2a e 2b e/o Alfa linfoblastoide n-1 (studi clinici ancora limitati e maggior prezzo).

Principio attivo: *Inteferone Alfa naturale linfocitario (IFN-alfa n-3).*

Specialità: *Alfaferone, Cilferon.*

(62) *Classe H:* limitatamente all'indicazione: «Pazienti resistenti all'interferone alfa rDNA».

Principio attivo: *Pentostatin.*

Specialità: *Nipent.*

(63) *Classe A:* limitatamente all'indicazione: «Trattamento dei casi di malaria resistenti alla clorochina».

Principio attivo: *Alfantrina.*

Specialità: *Halfan.*

95A0638

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 febbraio 1995.

Proroga della gestione straordinaria della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1993 con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., ovvero MAA Assicurazioni, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visto il provvedimento in data 4 ottobre 1993 con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta MAA Assicurazioni;

Visto il provvedimento in data 1° dicembre 1994 con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il dott. Angelo Casò commissario straordinario, in aggiunta al dott. Roberto Pontremoli, nonché la dott.ssa Maria Martellini, componente del comitato di sorveglianza, in sostituzione del dott. Angelo Casò;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1994, con il quale è stata disposta la proroga della gestione straordinaria della predetta impresa per un periodo di mesi quattro;

Vista la lettera dell'ISVAP in data 27 gennaio 1995, n. 512081 e la relazione per il sig. Ministro ad essa allegata riguardanti la proroga del periodo della gestione straordinaria della predetta MAA Assicurazioni;

Ritenuto opportuno concedere una ulteriore proroga della gestione commissariale della MAA Assicurazioni, come proposto dall'ISVAP con la citata lettera del 27 gennaio 1995;

Decreta:

Il termine della gestione straordinaria della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., ovvero MAA Assicurazioni, con sede in Milano, di cui ai decreti ministeriali 4 ottobre 1993 e 3 ottobre 1994, è prorogato di mesi quattro.

Il presente decreto sara pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1995

Il Ministro: CLÒ

95A0642

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 gennaio 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della «Lotteria nazionale del carnevale», manifestazione 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale del carnevale» manifestazione 1995 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale del carnevale», manifestazione 1995 collegata con i corsi mascherati di Viareggio e Putignano con inizio il 2 gennaio 1995, si concluderà il 12 marzo 1995.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 56 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 12 marzo 1995 alle ore 9.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 12 marzo 1995 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le costruzioni in cartapesta partecipanti ai corsi mascherati di Viareggio e Putignano.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali dei carri redatte dalle rispettive giurie di Viareggio e Putignano, iniziando dal carro classificato al primo posto di Viareggio al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al carro classificato al primo posto di Putignano; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra Viareggio e Putignano, seguendo le rispettive classifiche dei carri.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* nella classifica dei carri di Viareggio, si effettuerà il sorteggio fra i carri classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più carri per uno dei posti delle separate classifiche di Viareggio e Putignano, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei carri giudicati *ex-aequo*, verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai carri in questione.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di carri atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai carri partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai carri eventualmente classificatisi.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 3 miliardi

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale del carnevale», manifestazione 1995 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 7 marzo 1995.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 9 del giorno 12 marzo 1995.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 9 marzo 1995.

Art. 9.

Il dott. Carlo Falcone, dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 1

95A0643

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 19 gennaio 1995.

Modificazione all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine al cambio di denominazione del Centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli, in Sassari.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al D.P. C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. C.N.R. n. 13083 in data 14 dicembre 1994;

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza n. 951 in data 4 novembre 1993 relativa al cambio di denominazione del Centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli - Sassari, in «Centro di studio sui pascoli mediterranei»;

Vista la lettera prot. SVE/652/B/9/37 in data 14 novembre 1994 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha espresso parere favorevole in merito alla modifica regolamentare di cui sopra;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, di cui al D.P. C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. C.N.R. n. 13083 in data 14 dicembre 1994 è modificato nel senso che il Centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli - Sassari, afferente al Comitato nazionale per le scienze agrarie, assume la denominazione di «Centro di studio sui pascoli mediterranei».

Si riporta in allegato l'elenco completo di tutti gli istituti e centri del C.N.R., con l'indicazione dei rispettivi comitati di afferenza, comprensivo della modifica di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 19 gennaio 1995

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

01 - *Comitato nazionale per le scienze matematiche.*

All. 3:

Istituto per la matematica applicata, Genova;

Istituto di analisi numerica, Pavia;

Istituto per le applicazioni del calcolo «Mauro Picone», Roma;

Istituto di analisi globale ed applicazioni, Firenze;

Istituto per le applicazioni della matematica, Napoli;

Istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica, Milano (con sezioni distaccate a Firenze e a Torino);

Istituto per ricerche di matematica applicata, Bari;

Istituto di matematica computazionale, Pisa.

All. 4:

Centro di ricerche per il calcolo parallelo e i supercalcolatori, Napoli.

02 - *Comitato nazionale per le scienze fisiche.*

All. 3:

Istituto di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna;

Istituto di radioastronomia, Bologna;

Istituto per lo studio dei fenomeni fisici e chimici della bassa e alta atmosfera, Bologna;

Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze;

Istituto di elettronica quantistica, Firenze;

Istituto di cibernetica e biofisica, Genova;

Istituto per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano;

Istituto di fisica del plasma, Milano;

Istituto di cibernetica, Napoli;

Istituto di materiali speciali per l'elettronica e magnetismo, Parma;

Istituto di elaborazione della informazione, Pisa;

Istituto di biofisica, Pisa;

Istituto di acustica «O.M. Corbino», Roma;

Istituto di fisica atomica e molecolare, Pisa;

Istituto di fisica dell'atmosfera, Roma;

Istituto di fisica dello spazio interplanetario, Frascati (Roma);

Istituto di elettronica dello stato solido, Roma;

Istituto di astrofisica spaziale, Frascati (Roma);

Istituto di cosmo-geofisica, Torino;

Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia;

Istituto di tecniche spettroscopiche, Messina;

Istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica, Palermo;

Istituto di fisica cosmica con applicazioni all'informatica, Palermo;

Istituto di struttura della materia, Frascati (Roma);

Istituto per l'elaborazione di segnali ed immagini, Bari;

Istituto per lo studio delle metodologie geofisiche ambientali, Modena;

Istituto nazionale di metodologie e tecnologie per la microelettronica, Catania;

Istituto di tecnologia informatica spaziale, Matera;

Istituto per lo studio di nuovi materiali per l'elettronica, Lecce.

All. 4:

Centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica, Milano;

Centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare, Firenze;

Centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico, Trento;

Centro di studio per la fisica delle superfici e delle basse temperature, Genova.

03 - *Comitato nazionale per le scienze chimiche.*

All. 3:

Istituto di spettroscopia molecolare, Bologna;

Istituto di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna;

Istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna);

Istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna;

Istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze;

Istituto di chimica delle macromolecole, Milano;

Istituto di chimica di molecole di interesse biologico, Napoli;

Istituto di ricerca e tecnologia delle materie plastiche, Napoli (con sezione distaccata a Brindisi);

Istituto di ricerche sulla combustione, Napoli;

Istituto di chimica e tecnologie inorganiche e dei materiali avanzati, Padova;

Istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova;

Istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa;

Istituto di chimica dei materiali, Roma (Montelibretti);

Istituto di cromatografia, Roma (Montelibretti);

Istituto di strutturistica chimica «Giordano Giacomello», Roma (Montelibretti);

Istituto di chimica nucleare, Roma (Montelibretti);

Istituto di metodologie avanzate inorganiche, Roma (Montelibretti);

Istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici, Sassari;

Istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici, Catania;

Istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico, Valverde (Catania);

Istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia, Messina;

Istituto di chimica fisica applicata dei materiali, Genova;

Istituto di chimica analitica strumentale, Pisa;

Istituto di chimica e tecnologia dei prodotti naturali, Palermo;

Istituto per i materiali speciali, Potenza;

Istituto di ricerca su membrane e modellistica di reattori chimici, Cosenza;

Istituto per la tecnologia dei materiali compositi, Napoli;

Istituto di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali, Genova.

All. 4:

Centro di studio sulle sostanze organiche naturali, Milano;

Centro di studio sulla sintesi e la struttura dei composti dei metalli di transizione nei bassi stati di ossidazione, Milano;

Centro di studio per la sintesi e la stereochimica di speciali sistemi organici, Milano;

Centro di studio sui processi elettrodici, Milano;

Centro per lo studio sulle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano;

Centro di studio per la chimica dei composti cicloalifatici ed aromatici, Genova;

Centro di studio per la chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione, Padova;

Centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche, Padova;

Centro di studio sulla stabilità e reattività dei composti di coordinazione, Padova;

Centro di studio sulla chimica del farmaco e dei prodotti biologicamente attivi, Padova;

Centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati, Padova;

Centro di studio per la fisica delle macromolecole, Bologna;

Centro di studio su fotoreattività e catalisi, Ferrara;

Centro di studio sulla chimica e struttura dei composti eterociclici e loro applicazioni, Firenze;

Centro studi sui processi ionici di polimerizzazione e proprietà fisiche e tecniche di sistemi di macromolecole, Pisa;

Centro di studio per l'elettrochimica e la chimica fisica delle interfasi, Roma;

Centro di studio sulla struttura e attività catalitica dei sistemi di ossidi, Roma;

Centro di studio per la termodinamica chimica alle alte temperature, Roma;

Centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma;

Centro di studio per la chimica del farmaco, Roma;

Centro di studio sui meccanismi di reazione, Roma;

Centro di studio per la strutturistica diffrattometrica, Parma;

Centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari;

Centro di studio per la sintesi, le proprietà chimiche e le proprietà fisiche di macromolecole stereordinate e otticamente attive, Pisa;

Centro di studio sui biopolimeri, Padova;

Centro di studio per la radiochimica ed analisi per attivazione, Pavia;

Centro di studio per la termodinamica e l'elettrochimica dei sistemi salini fusi e solidi, Pavia;

Centro di studio sulle metodologie innovative di sintesi organiche, Bari;

Centro di studi chimico-fisici sull'interazione luce-materia, Bari;

Centro di studio sulla chimica e le tecnologie per l'ambiente, Venezia.

04 - *Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.*

All. 3:

Istituto di neuroscienze e bioimmagini, Milano;

Istituto di fisiologia clinica, Pisa;

Istituto di neurofisiologia, Pisa;

Istituto di mutagenesi e differenziamento, Pisa;

Istituto di biologia cellulare, Roma;

Istituto di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma;

Istituto di psicologia, Roma;

Istituto di ricerche sulle talassemie ed anemie mediterranee, Cagliari (con sezione a Sassari);

Istituto di biologia dello sviluppo, Palermo;

Istituto di citomorfologia normale e patologica, Chieti;

Istituto sulla tipizzazione tissutale e problemi della dialisi, L'Aquila;

Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie, Cosenza;

Istituto di medicina sperimentale, Roma;

Istituto di fisiopatologia respiratoria, Palermo;

Istituto di tecnologie biomediche avanzate, Milano;

Istituto di neurobiologia, Roma;

Istituto di scienze e tecnologie dello sport, Palermo;

Istituto di bioimmagini e fisiopatologia del sistema nervoso centrale, Catania;

Istituto di biotecnologie applicate alla farmacologia, Catanzaro;

Istituto di metodologie diagnostiche avanzate, Palermo;

Istituto per lo studio della patologia del sangue e degli organi emopoietici, Sassari.

All. 4:

Centro di studio dell'immunogenetica e l'oncologia sperimentale, Torino;

Centro di studio sulla biologia cellulare e molecolare delle piante, Milano;

Centro di studio sulla farmacologia delle infrastrutture cellulari, Milano;

Centro di studio per le ricerche cardiovascolari, Milano;

Centro di studio sulla patologia cellulare, Milano;

Centro di studio sulla patologia della mammella e la produzione igienica del latte, Milano;

Centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova;

Centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare, Padova;

Centro di studio per la fisiologia e la biochimica delle emocianine, Padova;

Centro di studio sulla fisiologia mitocondriale, Padova;

Centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali, Firenze;

Centro di studio sulla genetica evoluzionistica, Roma;

Centro di studio sulla biologia molecolare, Roma;

Centro di studio per gli acidi nucleici, Roma;

Centro di studio per la fisiopatologia dello shock, Roma;

Centro di studio per la endocrinologia e l'oncologia sperimentale, Napoli;

Centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari (con sezione distaccata a Trani);

Centro di studio per l'istochimica, Pavia;

Centro di fisiologia clinica, Reggio Calabria;

Centro per lo studio delle cellule germinali, Siena;

Centro per la neurofarmacologia, Cagliari;

Centro di studio per la medicina nucleare, Napoli;

Centro per lo studio dell'invecchiamento, Padova.

05 - *Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.*

All. 3:

Istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa;

Istituto di geocronologia e geochimica isotopica, Pisa;

Istituto per il trattamento dei minerali, Roma;

Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del bacino padano, Torino;

Istituto di geologia marina, Bologna;

Istituto internazionale di vulcanologia, Catania;

Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, Roges di Rende (Cosenza);

Istituto di ricerca sul rischio sismico, Milano;

Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nei bacini dell'Italia Nord-Orientale, Padova;

Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia;

Istituto di geochimica dei fluidi, Palermo;

Istituto di ricerca «Geomare Sud», Napoli;

Istituto di ricerca per lo sviluppo di metodologie cristallografiche, Bari;

Istituto di ricerca sulle argille, Marsiconuovo.

All. 4:

Centro di studio per i problemi minerari, Torino;

Centro di studi sulla geodinamica delle catene collisionali, Torino;

Centro di studio per la geodinamica alpina e quaternaria, Milano;

Centro di studio per la cristallochimica e cristallografia, Pavia;

Centro di studio per la geodinamica alpina, Padova;

Centro di studio per la minerogenesi e la geochimica applicata, Firenze;

Centro di studio di geologia dell'Appennino e delle catene perimediterranee, Firenze;

Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica dell'Appennino, Pisa;

Centro di studio per il quaternario e l'evoluzione ambientale, Roma;

Centro di studio per la geologia tecnica, Roma;

Centro di studio per gli equilibri sperimentali in minerali e rocce, Roma;

Centro di studi geominerari e mineralurgici, Cagliari;

Centro di studio sulle risorse idriche e la salvaguardia del territorio, Bari.

06 - *Comitato nazionale per le scienze agrarie.*

All. 3:

Istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari;

Istituto del germoplasma, Bari;

Istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Ercolano (Napoli);

Istituto di ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli);

Istituto per le biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano;

Istituto per la chimica del terreno, Pisa;

Istituto di biochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma (Montelibretti);

Istituto di fitovirologia applicata, Torino;

Istituto per la fisiologia della maturazione e della conservazione del frutto delle specie arboree mediterranee, Sassari;

Istituto per l'agrometeorologia e l'analisi ambientale applicata all'agricoltura, Firenze;

Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali, Bari;

Istituto di ecologia e di idrologia forestale, Castiglione Cosentino (Cosenza);

Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Scandicci (Firenze);

Istituto miglioramento genetico delle piante forestali, Firenze;

Istituto per l'agroselvicoltura, Porano (Terni);

Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale, Milano;

Istituto di ricerche sull'olivicoltura, Perugia;

Istituto di ricerche sul miglioramento genetico delle piante foraggere, Perugia;

Istituto sull'orticoltura industriale, Bari;

Istituto di ricerca sulle biotecnologie agroalimentari, Lecce;

Istituto di ricerca sul monitoraggio degli agroecosistemi Sassari;

Istituto di orticoltura e colture industriali, Marsiconuovo;

Istituto di ecofisiologia delle piante arboree da frutto, Bologna.

All. 4:

Centro di ricerche sui ruminanti minori, Bari;

Centro di studio sulla micologia del terreno, Torino;

Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite, Torino;

Centro di studio per l'alimentazione degli animali in produzione zootecnica, Torino;

Centro di studio sulla biologia ed il controllo delle piante infestanti, Padova;

Centro di studio sulla gestione dei sistemi agricoli e territoriali, Bologna;

Centro di studio dei fitofarmaci, Bologna;

Centro di studio per la conservazione dei foraggi, Bologna;

Centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze;

Centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze;

Centro di studio dei microorganismi autotrofi, Firenze;

Centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze;

Centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa;

Centro di studio sulla chimica e biochimica dei fitofarmaci, Perugia;

Centro di studio sulle colture erbacee strategiche per l'ambiente mediterraneo, Catania;

Centro di studio per il miglioramento genetico degli agrumi, Palermo;

Centro per lo studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte, Milano;

Centro di studio sui pascoli mediterranei, Sassari;

Centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi, Portici (Napoli);

Centro di studio sui virus e virosi delle colture mediterranee, Bari;

Centro di studio per il miglioramento sanitario delle colture agrarie, Milano;

Centro di studio sulle tecniche di lotta biologica, Napoli.

07 - *Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura.*

All. 3:

Istituto per i circuiti elettronici, Genova;

Istituto per l'automazione navale, Genova;

Istituto motori, Napoli;

Istituto per la tecnica del freddo, Padova;

Istituto di sistemistica e bioingegneria, Padova;

Istituto C.N.U.C.E., Pisa;

Istituto di analisi dei sistemi ed informatica, Roma;

Istituto per la pianificazione e la gestione del territorio, Napoli;

Istituto per la residenza e le infrastrutture sociali, Bari;

Istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico, Palermo;

Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuoristrada, Ferrara;

Istituto di ricerca per l'elettromagnetismo e i componenti elettronici, Napoli;

Istituto gas ionizzati, Padova;

Istituto per la ricerca sui sistemi informatici paralleli, Napoli;

Istituto per la sistemistica e l'informatica, Cosenza.

All. 4:

Centro di studio sull'ingegneria dei sistemi per la elaborazione dell'informazione, Milano;

Centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna;

Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze;

Centro di studio per metodi e dispositivi per radiotrasmissioni, Pisa;

Centro di studio sulle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma;

Centro di studio per l'elaborazione numerale dei segnali, Torino;

Centro di studio per la propagazione ed antenne, Torino;

Centro di studio per la dinamica dei fluidi, Torino;

Centro di studio per la televisione, Torino;

Centro di studio sulle telecomunicazioni spaziali, Milano;

Centro di studio sulla teoria dei sistemi, Milano;

Centro per lo studio delle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte «Gino Bozza», Milano;

Centro di studi sulla affidabilità, sicurezza e diagnostica dei sistemi elettrici di potenza, Palermo;

Centro di studio sulle reti di elaboratori, Palermo.

08 - *Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.*

All. 3:

Istituto di linguistica computazionale, Pisa;

Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma;

Istituto per la civiltà fenicia e punica, Roma (Montelibretti);

Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari;

Istituto per l'archeologia etrusco-italica, Roma.

All. 4:

Centro di studi del pensiero filosofico del '500 e del 600 in relazione ai problemi della scienza, Milano;

Centro di studi sulla filosofia contemporanea, Genova;

Centro di studio sulla storia della tecnica, Genova;

Centro di studio per la dialettologia italiana «O. Parlangeli», Padova;

Centro di studio per le ricerche di fonetica, Padova;

Centro di studio per il lessico intellettuale europeo, Roma;

Centro di studio del pensiero antico, Roma;

Centro di studio sull'archeologia greca, Catania;

Centro di studi vichiani, Napoli;

Centro di studi «Opera del vocabolario italiano», Firenze;

Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino (con sezione distaccata a Milano).

09 - *Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.*

All. 3:

Istituto per la documentazione giuridica, Firenze;

Istituto di studi sulle regioni, Roma;

Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, Napoli;

Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna;

Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale, Roma.

All. 4:

Centro di studio e ricerche di diritto comparato e straniero, Roma.

10 - *Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.*

All. 3:

Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo, Torino;

Istituto di ricerche sulla economia mediterranea, Napoli;

Istituto di ricerche sulle attività terziarie, Napoli;

Istituto di ricerche sulla popolazione, Roma;

Istituto di ricerche sulle dinamiche della sicurezza sociale, Penta di Fisciano (Salerno);

Istituto di ricerca sulla dinamica dei sistemi economici, Milano;

Istituto di studi sull'economia del Mezzogiorno nell'età moderna, Napoli;

Istituto di studi sulle strutture finanziarie e lo sviluppo economico, Napoli.

11 - *Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione.*

All. 3:

Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, San Giuliano Milanese (Milano);

Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica, Roma;

Istituto di tecnologie biomediche, Roma;

Istituto di metrologia «G. Colonnetti», Torino;

Istituto per la meccanizzazione agricola, Torino;

Istituto di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza (Ravenna);

Istituto per la corrosione marina dei metalli, Genova;

Istituto di tecnologie industriali e automazione, Milano;

Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano);

Istituto per la lavorazione dei metalli, Orbassano (Torino);

Istituto per le tecnologie didattiche, Genova;

Istituto per la ricerca sul legno, Firenze;

Istituto per la tecnologia del legno, San Michele all'Adige (Trento);

Istituto sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano);

Istituto di ricerche e sperimentazione laniera «O. Rivetti», Biella (Vercelli);

Istituto di tecnologie didattiche e formative, Palermo;

Istituto per le tecnologie informatiche multimediali, Milano.

12 - *Comitato nazionale per la scienza e le tecnologie dell'informazione.*

13 - *Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat.*

All. 3:

Istituto di biologia del mare, Venezia;

Istituto italiano di idrobiologia «Dr. Marco De Marchi», Pallanza;

Istituto sperimentale talassografico, Messina;

Istituto sperimentale talassografico, Taranto;

Istituto di ricerca sulle acque, Roma (con sedi distaccate a Bari e Milano);

Istituto di ricerche sulla pesca marittima, Ancona;

Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia);

Istituto di tecnologia della pesca e del pescato, Mazara del Vallo (Trapani);

Istituto inquinamento atmosferico, Roma (Montelibretti);

Istituto di metodologie avanzate di analisi ambientale, Potenza;

Istituto per lo studio dell'inquinamento atmosferico e agrometeorologia, Lecce;

Istituto di ricerca sull'inquinamento ambientale, Sassari;

Istituto sperimentale talassografico, Trieste.

14 - *Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare.*

All. 3:

Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli;

Istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia, Napoli;

Istituto di chimica degli ormoni, Milano;

Istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia;

Istituto di genetica molecolare, Alghero (Sassari);

Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino.

All. 4:

Centro di studio per la chimica dei recettori e delle molecole biologicamente attive, Roma;

Centro di studio di biocristallografia, Napoli.

15 - *Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni culturali.*

All. 3:

Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, Roma (Montelibretti);

Istituto internazionale di studi federiciani, Potenza;

Istituto per la conservazione delle opere monumentali, Lecce.

95A0623

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 13 gennaio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Vista la tabella XXIV-*bis* relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in biotecnologie, approvato con decreto ministeriale 12 marzo 1994;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 1994, n. 278, relativo all'istituzione del corso di laurea in biotecnologie;

Considerato che nel suddetto decreto rettorale 31 ottobre 1994 figurano alcuni errori materiali di trascrizione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 301, ultimo comma, relativo all'articolazione dei corsi del corso di laurea in biotecnologie la dizione: «Le ore di insegnamento previste sono riportate nel successivo art. 4, ...» è soppressa e così sostituita: «Le ore di insegnamento previste sono riportate nel successivo art. 303, ...».

All'art. 303, indirizzo biotecnologie mediche, facoltà di medicina e chirurgia, nell'area 15 la dizione: «... delle memebrane cellulari ...» è soppressa e così sostituita: «... delle membrane cellulari ...».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 13 gennaio 1995

Il rettore: ROVERSI-MONACO

95A0654

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sospensione dell'applicazione nei confronti della Repubblica di Slovenia dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la ex-Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983.

Il giorno 24 settembre 1994 il Governo della Repubblica italiana ha comunicato alle competenti autorità della Repubblica di Slovenia la decisione di sospendere temporaneamente, con decorrenza immediata, l'efficacia dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la ex-Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983 ed entrato in vigore il 3 giugno 1985, la cui ratifica era stata autorizzata con legge 13 dicembre 1984, n. 971, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1985.

In base a quanto sopra riportato, l'accordo cessa di essere applicato a partire dal giorno 24 settembre 1994.

95A0628

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della Fondazione Alberto e Kathleen Casali, in Trieste

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1995 sono state apportate le modificazioni agli articoli 2 e 3 dello statuto della Fondazione Alberto e Kathleen Casali, con sede in Trieste, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione in data 18 febbraio 1992, in seguito alle quali la predetta fondazione viene ad assumere la natura di istituzione a carattere regionale, con conseguente trasferimento di ogni competenza amministrativa all'ente regione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 9/1972 e n. 616/1977.

95A0633

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 il dott. Marcello Abbaticllo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Matera Città 2.000 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Matera, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 ottobre 1992, in sostituzione del dott. Bruno Mario Guarnieri, che ha rinunciato all'incarico predetto.

Con provvedimento ministeriale in data 13 gennaio 1995 il sig. Giorgio Laganà è stato nominato liquidatore della cooperativa Abadessa S.r.l., con sede in Milano, in sostituzione del sig. Antonio Candido ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

95A0629

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta - Filature seriche riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Jesi (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentasei ore settimanali a diciotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantaquattro unità, su un organico complessivo di novantacinque unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali n. 15455 e n. 15456 dell'8 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta - Filature seriche riunite, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994 registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta - Filature seriche riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Zugliano (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sette unità, e da trentasei ore ad un massimo di dodici ore medie settimanali per cinquantotto lavoratori, su un organico complessivo di settantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta - Filature seriche riunite, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 1994 al 1° gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Re.Co., con sede in Frossasco (Torino) e unità di Frossasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantuno unità su un organico complessivo di sessantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Re.Co., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 mensa presso Fiat Cici, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinque unità, e da trentacinque ore medie settimanali a venti ore medie settimanali per due unità su un organico complessivo di settecentodue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 mensa presso Fiat Cici, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Simons di Simonelli & C., con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventitre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 30,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventinove unità, su un organico complessivo di ventinove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Simons di Simonelli & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sant'Emilia, con sede in Novara e unità di Novara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventitre unità su un organico complessivo di cinquantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sant'Emilia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Photovox, con sede in Valperga Canavese (Torino) e unità di Torino e Valperga Canavese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 18,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantotto unità, su un organico complessivo di centotrentacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Photovox, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ina Rullini, con sede in Momo (Novara) e unità di Momo (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantadue unità, su un organico complessivo di centosessantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ina Rullini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 27 dicembre 1993 al 26 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia, con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Occimiano (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a dieci ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantasei unità, su un organico complessivo di novantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Edilizia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 Mensa presso Pirelli Vettura, con sede in Torino e unità di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità, su un organico complessivo di settecentodue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Socama 2000 mensa presso Pirelli Vettura, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. I.B M. Semea, con sede in Milano e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a seicentoventi unità, su un organico complessivo di undicimilatrecentotrenta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a I B M Semea, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c a r l. Sigla, con sede in Rimini e unità di Rimini, Forlì e S Piero in Bagno (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosettantasei unità, su un organico complessivo di seicentonovantaquattro unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n 16389 del 23 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r l. Sigla, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 26 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c a r l. Edilfornaciai, con sede in Castenaso (Bologna) e unità di Bologna, Napoli e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentadue ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventuno unità, su un organico complessivo di quattrocentoventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r l. Edilfornaciai, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Actea, con sede in Cremona e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di ventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Actea, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Tiba Tricot, con sede in Castellanza (Varese) e unità di Castellanza (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, di cui due part-time rispettivamente da trenta a sedici ore medie settimanali e da venti a otto ore medie settimanali, su un organico complessivo di quarantuno unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Tiba Tricot, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Easy, con sede in Parabiago (Milano) e unità di Parabiago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventinove ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di ventiquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Easy, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cobden, con sede in Provaglio d'Iseo (Brescia) e unità di Castenedolo (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per

ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cobden, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.Te. - Costruzioni meccaniche Terno, con sede in Terno d'Isola (Bergamo) e unità di Terno d'Isola (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, su un organico complessivo di trentanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.Te. - Costruzioni meccaniche Terno, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartotecnica Abar, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e unità di San Giuliano Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità, su un organico complessivo di ventonove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartotecnica Abar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariella, con sede in Meldola (Forlì) e unità di Castello di Godego (Treviso) e Meldola (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di trentaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariella, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Opocrin, con sede in Formigine (Modena) e unità di Corlo di Formigine (Modena) e Nonantola (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di sessantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Opocrin, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 27 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manuli auto Italia, con sede in Calderara di Reno (Bologna) e unità di Calderara di Reno (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di trentanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manuli auto Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. L.A.T.I. - Lavorazioni ausiliarie tipografiche industriali, con sede in Udine e unità di Udine, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. L.A.T.I. - Lavorazioni ausiliarie tipografiche industriali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con

modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Cinquini In.Ca.B., con sede in Bergamo e unità di Bergamo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 22,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, di cui due part-time da trenta a 22,5 ore medie settimanali e una part-time da trentaquattro a 22,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di settantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Cinquini In.Ca.B., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio del Trentino, con sede in Storo (Trento) e unità di Storo (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di ventinove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio del Trentino, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sistema, con sede in Modena e unità di Modena-Campogalliano (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantasei unità, su un organico complessivo di centosei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r l Sistema, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 29 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Cascami seta - Filature seriche riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Tarcento (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantaquattro unità, su un organico complessivo di centocinquantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta - Filature seriche riunite, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avis autonoleggio, con sede in Roma e uffici, stazioni e filiali nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per venti mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentacinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattrocentoundici unità, un lavoratore il cui contratto di formazione lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato a partire dal 13 aprile 1994, su un organico complessivo di quattrocentoventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avis autonoleggio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Standard instruments, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di ventinove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Standard instruments, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B. Rinaldi & C., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentuno unità, su un organico complessivo di trentaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B. Rinaldi & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 12 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Larimart, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 19,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoquattro unità, su un organico complessivo di centosette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Larimart, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingg. Provera e Carrassi, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di quaranta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingg. Provera e Carrassi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 19 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno metal - pontina, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno metal pontina, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Torda, con sede in Cittaducale (Rieti) e unità di Cittaducale (Rieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventitre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantaquattro unità, su un organico complessivo di novantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Torda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Matec, con sede in Scandicci (Firenze) e unità di Scandicci (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventitre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantanove unità, su un organico complessivo di quattrocentouno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Matec, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Monaco, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 27,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di centosettantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Monaco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acque Albule, con sede in Bagni di Tivoli (Roma) e unità di Bagni di Tivoli (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per

dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 26,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantatre unità, su un organico complessivo di sessantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Acque Albule, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sames, con sede in Forlì e unità di Forlì, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Sames, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 7 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalplast, con sede in Sasso Marconi (Bologna) e unità di Sasso Marconi (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a otto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentuno unità, di cui due part-time da venti a sedici ore medie settimanali e uno da venti a dieci ore medie settimanali, su un organico complessivo di sessantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalplast, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Braghenti, con sede in Malnate (Varese) e unità di Malnate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantuno unità, su un organico complessivo di centoundici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Braghenti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 15 gennaio 1994 al 14 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. muratori del comprensorio di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena) e unità di Mirandola (Modena) e Rovereto (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasette unità, su un organico complessivo di centoquattordici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. muratori del comprensorio di Mirandola, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Sassellese, con sede in Sassello (Savona) e unità di Sassello (Savona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentadue ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantatre unità, su un organico complessivo di cinquantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Sassellese, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi

prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Ariana, con sede in Sassuolo (Modena) e unità di Castellarano (Reggio Emilia), Fiorano (Modena), Isolanda (Parma) e Neviano degli Arduini (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Ariana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amplimedical, con sede in Assago (Milano) e unità di Assago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantatre unità, su un organico complessivo di settantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amplimedical, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zanotex, con sede in Brebbia (Varese) e unità di Brebbia (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantaquattro unità, di cui uno part-time da venticinque a 18,75 ore medie settimanali e uno da venti a quindici ore medie settimanali, su un organico complessivo di cinquantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zanotex, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unieco, con sede in Reggio Emilia e unità di Brescia, Milano, Reggio Emilia e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosettantuno unità, di cui due part-time da venticinque a 19,75 ore medie settimanali, su un organico complessivo di cinquecento unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unieco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rollma, con sede in Brunello (Varese) e unità di Brunello (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rollma, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zibiro, con sede in Taino (Varese) e unità di Taino (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentaquattro unità, su un organico complessivo di trentacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zibiro, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 17 febbraio 1994 al 16 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi

prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.W.M., con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unità di Rubiera (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 27,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantanove unità, su un organico complessivo di settanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.W.M., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Color Glass, con sede in Sarmato (Piacenza) e unità di Sarmato (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di ventuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Color Glass, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lal Plastic, con sede in Vimodrone (Milano) e unità di Vimodrone (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di ventisette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lal Plastic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Garlaghese (Pavia), con sede in Garlasco (Pavia) e unità di Garlasco (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali a 20,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centottantanove unità, di cui tre part-time da 22,5 a 14,6 ore medie settimanali, su un organico complessivo di centonovantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Garlaghese, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Luna, con sede in Paderno Ponchielli (Cremona) e unità di Paderno Ponchielli (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantaquattro unità, su un organico complessivo di quarantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Luna, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talin, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) e unità di Cornedo Vicentino (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasette unità, su un organico complessivo di quarantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talin, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Angelo Romani, con sede in Pero (Milano) e unità di Pero (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di sessantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Angelo Romani, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atos, con sede in Sesto Calende (Varese) e unità di Modena e Sesto Calende (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentodiciassette unità, su un organico complessivo di duecentosettanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atos, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.E.D. - Grandi elementi dimensionali, con sede in Cesena (Forlì) e unità di Pievesestina (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di centoventinove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.D. - Grandi elementi dimensionali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A0668-95A0669

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1995, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il decreto interministeriale 5 luglio 1991, mediante il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dal regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, alla società «Giancarlo Pagliarini & Soci S.a.s., con sede legale in Milano, poi «Giancarlo Pagliarini e Soci S.a.s. di Colombo Dario e Cigala Antonio», è modificato nella parte relativa alla ragione sociale, mutata in «GDA revisori indipendenti S.a.s. di Dario Colombo e Antonio Cigala».

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1995, il decreto interministeriale 28 aprile 1989, con il quale la società «Sofiduciaria S.p.a.», con sede in Roma è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, è modificato nella parte relativa alla sede trasferita a Milano.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1995, il decreto interministeriale 31 luglio 1984, con il quale la società «Soceda S.r.l. - Società fiduciaria di organizzazione aziendale e di revisione», in sigla «Soceda S.r.l.», con sede in Padova, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale della società autorizzata, variata in «Soceda S.r.l. - Società di organizzazione aziendale e di revisione», in sigla «Soceda S.r.l.» e limitato allo svolgimento della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

La presente autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile, esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1995, il decreto interministeriale 6 maggio 1983, con il quale la società «Cofid - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Padova, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, modificato in data 4 febbraio 1985, per quanto riguarda la denominazione sociale, variata in «Cofid Italia - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», è ulteriormente modificato nella parte relativa alla forma giuridica della società autorizzata, trasformata da società a responsabilità limitata a società per azioni con conseguente modifica della denominazione sociale in «Cofid Italia S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Padova.

95A0632

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della specialità medicinale per uso veterinario «Spray-Caf»

Con decreto n. 6 dell'11 gennaio 1995 è stata revocata la specialità medicinale per uso veterinario «Spray-Caf» (cloramfenicolo) contenitore aerosol per uso esterno da 150 ml - registrazione n. 18175.

Titolare A.I.C.:

Società farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Motivo della revoca:

per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

95A0631

Autorizzazione alla immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 1 dell'11 gennaio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «OXIGEL L.A.» soluzione iniettabile ad azione protratta.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica consortile sita in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone multidose a t.p. da 100 ml, numero di A.I.C. 100190014

flacone multidose a t.p. da 250 ml, numero di A.I.C. 100190026

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: ossitetraciclina biidrato 21,5 g (pari a ossitetraciclina 20 g);

altri componenti: magnesio ossido, sodio formaldeide solfossilato, dimetilacetamide, etanolammina q.b. per l'aggiustamento del pH, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Tempo di attesa: carni suine e ovine 28 giorni, carni bovine 14 giorni, latte 7 giorni (pari a 14 mungiture), le carni di animali morti o macellati d'urgenza, in corso di trattamento non potranno essere destinate all'alimentazione umana.

Validità: 24 mesi.

Indicazioni terapeutiche: bovini, ovini e suini: terapia causale delle infezioni primarie e secondarie, sostenute da microrganismi sensibili all'ossitetraciclina.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 2 dell'11 gennaio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «SOLVAMOX LA» (amoxicillina) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Solvay Veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta, controllata e confezionata da Norbrook Laboratories Limited, Newry - BT35 6JP - N. Irland (U.K.), con importazione del prodotto in Italia già pronto e confezionato per la vendita.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: flacone multidose da 100 ml, numero di A.I.C. 100286018

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: amoxicillina (come triidrato) 150 mg;

altri componenti: butildrossianisolo, butildrossitoluene, alluminio stearato, olio di cocco frazionato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Tempo di attesa: carni 21 giorni, latte 72 ore.

Validità: 24 mesi.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nelle infezioni causate da microrganismi amossicillina-sensibili di: apparato gastro-intestinale, apparato respiratorio, pelle e tessuti molli, tratto urogenitale.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 3 dell'11 gennaio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «LONGAMOX» sospensione iniettabile ad azione protratta.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica consortile sita in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone a tappo perforabile da 100 ml, numero di A.I.C. 100189012;

flacone a tappo perforabile da 250 ml, numero di A.I.C. 100189024.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: amossicillina triidrato 17,22 g (pari a amossicillina 15 g);

altri componenti: alluminio monostearato, triton 200, butilidrossianisolo, butile idrossitoluene, olio di cocco frazionato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Tempo di attesa: carni 21 giorni, latte 5 giorni (pari a 10 mungiture). Le carni degli animali morti o macellati d'urgenza, in corso di trattamento non potranno essere destinate all'alimentazione umana.

Validità. 24 mesi.

Indicazioni terapeutiche: bovini, ovini, suini: terapia causale delle infezioni batteriche, primarie e secondarie, sostenute da microrganismi sensibili all'amossicillina. In particolare: infezioni a carico dell'apparato respiratorio, gastroenterico, genitourinario e mammario; complicazioni batteriche in corso di infezioni virali nonché poliatriti, onfaliti, onfaloflebiti, otiti, oftalmiti, ascessi, ferite, profilassi pre e post-operatoria.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 4 dell'11 gennaio 1995

Specialità medicinali per uso veterinario.

DEXA-TOMANOL flacone multidose da 100 ml - registrazione n. 26475;

BYKAHEPAR flacone da 100 ml - registrazione n. 25922;

LOTAGEN concentrato - registrazione n. 25164;

LOTAGEN iniettore - registrazione n. 25164/B;

LOTAGEN gel - registrazione n. 25164/A.

Titolare A.I.C.: BYK Gulden Lomberg Chemische Fabrik di Costanza (Germania), rappresentata dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa, 126 - codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate: Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.:

Schering-Plough S.p.a, con sede legale e fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89 - codice fiscale 00889060158.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni delle specialità medicinali per uso veterinario vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

DEXA-TOMANOL:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100358011.

BYKAHEPAR:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100359013.

LOTAGEN concentrato:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100360015;
flacone da 1000 ml, numero di A.I.C. 100360027.

LOTAGEN iniettori:

1 iniettore, numero di A.I.C. 100360039;
10 iniettori, numero di A.I.C. 100360041.

LOTAGEN gel:

tubo da 20 g, numero di A.I.C. 100360054;
tubo da 200 g, numero di A.I.C. 100360066.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 5 dell'11 gennaio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «SULDRAZIN» soluzione orale flacone da 100 ml - numero di registrazione 21956.

Titolare A.I.C.: società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1 - codice fiscale 05995030151.

Modifiche apportate: produttore:

la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta e controllata presso l'officina farmaceutica comune - Farmaceutici Gellini - Nuova ICC - Upjohn sita in Aprilia (Latina).

I controlli sul prodotto finito possono essere effettuati anche presso l'officina comune della società titolare dell'A.I.C. sita in Milano.

Numero di A.I.C.: alla confezione flacone da 100 ml viene assegnato il numero di A.I.C. 100355015. I lotti già prodotti nella precedente officina della ditta Rhone Merieux di Tolosa (Francia) e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 6 dell'11 gennaio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «SPRAY-CAF» (cloramfenicolo) aerosol per uso esterno nella confezione: contenitore aerosol per uso esterno da 200 ml registrazione n. 18175.

Titolare A.I.C.: società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate: denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora denominata «NEO SPRAY-CAF» ossitetraciclina.

Composizione:

la composizione autorizzata è ora la seguente: 1 bombola contiene: principio attivo: ossitetraciclina cloridrato 5 g (pari a ossitetraciclina 4,63 g);

altri componenti: blue patent V (E 131); polisorbato 80; alcool isopropilico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellente: miscela di idrocarburi a base di butano (GPL) con denaturante q.b. a 200 ml.

Numero di A.I.C.: alla confezione bombola aerosol spray multidose da 200 ml viene attribuito il numero di A.I.C. 100357018.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 7 dell'11 gennaio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «ERGO ANTEMOVIS» flacone da 15 ml - registrazione numero 17180/B.

Titolare A.I.C.: società Solvay Veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara 5/A, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate: composizione:

la composizione ora autorizzata è la seguente: 100 ml contengono: principio attivo: serotonina creatinina solfato monoidrato 250 mg; ergometrina maleato 20 mg;

altri componenti: clorobutanolo; acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numero di A.I.C.: alla confezione flacone da 15 ml viene assegnato il numero di A.I.C. 100356017.

I lotti già prodotti con la precedente composizione e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 8 dell'11 gennaio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «KANA SPRAY» (kanamicina solfato acido) sospensione per aerosol - registrazione numero 27158, soluzione per uso esterno - flacone da 100 ml - registrazione numero 27158/A.

Titolare A.I.C.: società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate: denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario «KANA SPRAY» nella preparazione soluzione uso esterno - confezione flacone da 100 ml è ora denominata «SANADERMINE» soluzione uso esterno - alla quale viene attribuito il numero di A.I.C. 100288012.

I lotti già prodotti con la precedente denominazione e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

La specialità medicinale «KANA SPRAY» nella preparazione - sospensione per aerosol rimane in commercio con le autorizzazioni in precedenza concesse.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 9 dell'11 gennaio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario denominata «SYNULOX R.T.U.», sospensione iniettabile - cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Animal Healt, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey (UK), rappresentata in Italia dalla società Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Produttore: Smithkline Beecham Pharmaceuticals - Worthing, Sussex (UK);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone a t.p. da 10 ml, numero di A.I.C. 100023011;
flacone a t.p. da 40 ml, numero di A.I.C. 100023023;
flacone a t.p. da 50 ml, numero di A.I.C. 100023035;
flacone a t.p. da 100 ml, numero di A.I.C. 100023047.

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

principi attivi: amoxicillina come amoxicillina triidrato 14 g, acido clavulanico come potassio clavulanato 3,5 g;

altri componenti: fenolo, veicolo farmaceutico a base di olio vegetale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: 18 mesi.

Indicazioni terapeutiche: è indicato per il trattamento di una vasta gamma di condizioni patologiche ad eziologia batterica di cani e gatti tra cui: infezioni della cute (compese le piodermiti superficiali e profonde), infezioni dell'apparato urinario e genitale, infezioni respiratorie (a carico delle vie respiratorie superficiali e profonde), infezioni a carico dell'apparato intestinale, infezioni a carico della bocca e dell'apparato dentale.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

95A0630

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 febbraio 1995

Dollaro USA	1613,28
ECU	1987,56
Marco tedesco	1052,37
Franco francese	304,22
Lira sterlina	2514,62
Fiorino olandese	939,05
Franco belga	51,167
Peseta spagnola	12,197
Corona danese	267,48
Lira irlandese	2495,26
Dracma greca	6,738
Escudo portoghese	10,207
Dollaro canadese	1155,73
Yen giapponese	16,255
Franco svizzero	1243,86
Scellino austriaco	149,54
Corona norvegese	240,64
Corona svedese	216,56
Marco finlandese	341,36
Dollaro australiano	1201,41

95A0750

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge n. 537/1993, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti tre posti di professore universitario di prima fascia per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (c.l. Scienze geologiche):

settore scientifico-disciplinare: D01C - Geologia strutturale;

settore scientifico-disciplinare: D01B - Geologia stratigrafica e sedimentologica;

settore scientifico-disciplinare: D03B - Petrologia e petrografia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del C.T.O. della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le nomine saranno subordinate ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

95A0670

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. N01X - diritto privato — alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento — come deliberato nella seduta del consiglio di facoltà del 25 ottobre 1994.

Gli aspiranti al concorso per trasferimento del posto di ricercatore dovranno presentare domanda di partecipazione, redatta in carta libera — con firma autenticata da un notaio o da segretario comunale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — modificata con legge 11 maggio 1971, n. 390, ed inviata al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Rip. II - Div. II - Settore concorsi ricercatori, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

95A0672

POLITECNICO DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

dinamica delle strutture - settore scientifico disciplinare n. H07A;

servizi generali di impianto - settore scientifico disciplinare n. I11X;

settore scientifico disciplinare n. K05A;

settore scientifico disciplinare n. K05A.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate con ogni documentazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, *curriculum vitae*, ecc.), ai presidi della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

95A0671

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente: «Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, firmato a Roma il 18 aprile 1991». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 29 novembre 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato a pag. 25, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... l'accordo è entrato in vigore l'*8* aprile 1994.», leggasi: «... l'accordo è entrato in vigore l'*11* aprile 1994.».

95A0673

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189